

## L'avviamento – Aspetti civilistici – Trattamento IAS – Aspetti fiscali

### L'avviamento cos'è

Possiamo definire l'**avviamento** (**goodwill** nella terminologia anglofona) come la **capacità dell'azienda a conseguire profitti**, grazie a fattori sia soggettivi che oggettivi. Normalmente questa capacità viene riferita alla capacità di produrre **profitti superiori** alle aziende del settore. L'avviamento è quindi un **maggior valore** che può essere attribuito all'azienda nel suo complesso.

La suddetta capacità può essere riferita sia a fattori oggettivi, quali a titolo di esempio: (a) disponibilità di marchi o brevetti, (b) organizzazione e management, (c) posizionamento sul mercato, (d) quantità e qualità della clientela. Essa può anche essere riferita a fattori soggettivi, soprattutto nel caso di PMI a matrice padronale, prevalentemente incentrati sulle qualità e capacità dell'imprenditore o del ristretto gruppo dei soci al comando

L'avviamento può essere anche **negativo**, in questo caso viene anche chiamato **badwill**, quando l'azienda genera perdite che ne fanno diminuire il valore complessivo

L'avviamento viene considerato molto spesso nella **teoria e pratica delle valutazioni d'azienda** nei contesti più diversi, ne citiamo i principali: (a) operazioni straordinarie societarie, quali fusioni, trasformazioni, acquisizione o cessione di rami d'azienda, (b) cessioni d'azienda o di quote societarie, (c) recesso del socio in spa o srl, (d) valutazione quote societarie per affrancamento fiscale, (e) divisioni ereditarie. In tutti questi casi l'avviamento emerge normalmente da una perizia di valutazione redatta da un esperto

**Non entriamo in questa sede** nelle problematiche della valutazione dell'avviamento, che riguardano più propriamente il campo più vasto delle valutazioni d'azienda, ma discutiamo solamente del **trattamento contabile** ai fini del **codice civile**, ai fini **IAS** e alcune **considerazioni a valenza fiscale**

L'avviamento ha le seguenti caratteristiche:

- è un **bene immateriale**, non ha infatti una propria consistenza in una proprietà fisica
- **non è divisibile dall'impresa** da cui è originato ed è ad essa indissolubilmente connesso; al contrario di altri beni immateriali, come i brevetti o i marchi, non può essere infatti ceduto separatamente dall'impresa
- **può essere generato all'interno dell'impresa** come maggior valore ad essa assegnabile, ovvero può essere determinato, normalmente attraverso la perizia di valutazione di un esperto, **in sede di transazione** dell'impresa o di un ramo di essa

### Trattamento in bilancio dell'avviamento – Iscrizione all'attivo e processo dell'ammortamento

L'avviamento può essere iscritto all'attivo del bilancio, fra le immobilizzazioni immateriali alla voce B.15, sulla base delle indicazioni contenute nell'art 2426, più precisamente:

“L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa”.

L'avviamento può essere quindi iscritto in bilancio alle seguenti condizioni:

- se acquisito a **titolo oneroso** e **nei limiti del costo sostenuto**
- deve avere il **consenso del Collegio sindacale**

E' pertanto espressamente vietata dal nostro codice civile l'iscrizione dell'avviamento originato internamente all'impresa. D'altra parte anche l'**OIC 24**, ad oggi in corso di aggiornamento, sembra escludere che l'avviamento internamente generato possa essere capitalizzato ed iscritto in bilancio, non essendo un onere ad utilità differita.

L'avviamento **generato da operazioni straordinarie d'impresa** (fusione, trasformazione, etc), che sono normalmente accompagnate da **perizia di valutazione** di un **terzo indipendente**, viene normalmente considerato “a titolo oneroso”.

La rilevazione iniziale dell'avviamento in bilancio consiste pertanto nel capitalizzare all'attivo l'eccedenza fra il costo pagato ovvero riconosciuto e la differenza fra le attività e le passività (valutate al costo, ovvero a valori correnti), cioè il patrimonio netto di bilancio dell'impresa acquisita incorporata o fusa. Di seguito un semplice **esempio**

Valore dell'attivo		Valori del passivo	
Impianti e macchinari	200.000	Fornitori	70.000
Clienti	100.000	Banche passive	50.000
Rimanenze	150.000	TFR	60.000
Totale attivo	450.000	Patrimonio netto	270.000
		Totale passivo e patrim. netto	450.000

Se il prezzo pagato è di 550.000, il valore dell'avviamento è pari a  $(550.000 - 450.000) = 100.000$

L'avviamento va quindi **ammortizzato** per un periodo di **5 anni**, ovvero eccezionalmente superiore alle condizioni previste dall'art. **2426 del cod. civ.** citato. Infatti il codice indica un limite massimo di 5 anni, pur prevedendo un suo prolungamento, qualora sia motivata e giustificata in nota integrativa tale decisione e ci sia un parere positivo del Collegio sindacale.

I principi contabili internazionali **IAS (IAS 36, 38 e IFRS 3)**, seguono una **differente impostazione**. Essi prevedono che l'avviamento sia **un'attività con vita indeterminata e non sia assoggettato ad ammortamento** ma ad una **verifica annuale dell'esistenza di perdite di valore**, attraverso il cd **Impairment test**. Gli IAS sono obbligatoriamente applicabili in Italia, a seguito del recepimento di direttive europee, per i seguenti tipi di società: (a) Società quotate in un mercato regolamentato - Bilancio esercizio e bilancio consolidato, (b) società emittenti di strumenti finanziari diffusi presso il pubblico – Bilancio esercizio e Bilancio consolidato, (c) Imprese di assicurazione – Bilancio consolidato, Bilancio esercizio solo se quotate e non redigono bilancio consolidato, (d) Banche e intermediari finanziari – Bilancio esercizio e Bilancio consolidato. Rilevo al proposito alcuni aspetti

- Gli IAS si applicano non solo a bilanci consolidati, ma anche ai bilanci di esercizio redatti ai fini legali, non riguardano pertanto solo una diversa informativa di bilancio, ma anche il cuore delle valutazioni di fine anno ai fini legali
- Gli IAS sono applicabili su base volontaria da altri soggetti diversi da quelli sopraindicati e di fatto sono oggi applicati da numerose società che non ne sarebbero obbligate

**Lo IAS 36, che regola l'Impairment test**, è un principio contabile trasversale che trova applicazione: per le attività materiali (IAS 16) quelle immateriali (IAS 38), gli investimenti immobiliari (IAS 40) ed anche le joint venture (IAS 27, 28 e 31). Esso trova pertanto applicazione anche per l'avviamento e richiede di stimare il valore di un'attività quando vi sia un'indicazione sul fatto che questa possa aver subito una **riduzione di valore**. Lo IAS 36 definisce il valore recuperabile di un'attività come il **maggiore** tra il **fair value** (valore equo), dedotti i costi di vendita, e il **valore d'uso**, fornendo quindi sia le rispettive definizioni che le indicazioni sulle modalità per il relativo calcolo. Di seguito la definizione di fair value (valore equo) e valore d'uso

**Fair value (valore equo)**, dedotti i costi di vendita

Ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi della dismissione.

A seconda dei casi, tale valore è **determinato in base:**

- al prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una operazione tra controparti indipendenti al netto dei costi di dismissione;  
al prezzo di mercato dell'attività dedotti i costi di vendita se non c'è alcun accordo vincolante di vendita, ma l'attività è commercializzata in un mercato attivo;
- alle migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare che l'impresa potrebbe ottenere, alla data di chiusura del bilancio, dalla dismissione dell'attività (in tal caso, si può far riferimento alle più recenti transazioni per attività similari effettuate all'interno dello stesso settore industriale).

**Valore d'uso**

Il valore d'uso viene indicato come il **valore attuale dei flussi finanziari futuri** che si prevede abbiano origine da un'attività. Tale metodo di valutazione viene identificato dalla pratica e dalla dottrina come **Discounted Cash Flow (DCF)**. L'applicazione del DCF prevede la individuazione di entità omogenee

all'interno della società o del Gruppo, le cd Cash generating unit. La Cash generating unit viene definita come il più piccolo gruppo di attività autonomamente identificabile, che genera flussi finanziari che sono ampiamente indipendenti dai flussi generati da altre attività o gruppi di attività

## **Avviamento e trattamento fiscale**

### ***Ammortamento avviamento***

L'art 103 TUIR disciplina l'ammortamento dei **beni immateriali, avviamento** incluso. Esso prevede che il valore dell'avviamento iscritto in bilancio è deducibile in **misura non superiore ad 1/18** dello stesso. L'iscrizione in bilancio dell'avviamento segue le stesse regole previste dal codice civile, quindi l'avviamento può essere contabilizzato all'attivo, anche ai fini fiscali, in caso di acquisto a titolo oneroso e qualora abbia un valore quantificabile e un'utilità futura.

Di conseguenza l'ipotesi più probabile, per le società non soggette agli IAS, sarà quella di avere:

- avviamento ammortizzato in bilancio in 5 anni
- quote di ammortamento fiscalmente deducibili, per un importo paria 1/18 del costo

Naturalmente la differenza fra **costo portato a conto economico** e **costo fiscalmente deducibile** può essere portata in deduzione negli anni successivi e costituisce pertanto una differenza temporanea fra reddito di bilancio e imponibile fiscale, trattasi cioè di differenze fiscali temporanee passive, perché determinano un aumento dell'imponibile.

### ***Imponibilità avviamento ai fini IIDD***

Non voglio entrare qui nella complessa materia fiscale, che lascio ai colleghi fiscalisti.

Mi limito a rilevare alcuni aspetti.

- **Il metodo di calcolo** dell'avviamento ai fini IIDD viene molto frequentemente effettuato dagli uffici fiscali sulla base dei criteri previsti per le imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria) DPR 460 del 1996 art 2, 4° comma. Essi sono **metodi sostanzialmente empirici**, che poco hanno in comune con i metodi di tipo matematico, normalmente utilizzati nelle valutazioni dei periti indipendenti per il calcolo dell'avviamento.
- La **giurisprudenza** ha spesso contestato tale modo di procedere. I metodi previsti dal DPR 460 infatti:
  - si riferiscono ad imposte diverse dalle IIDD
  - rappresentano **solo criteri estimativi**, che possono configurare un indizio di maggiore capacità contributiva, ma che devono essere sempre supportati da ulteriori analisi di elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano la realtà aziendale esaminata

Si riporta di seguito il DPR 460 del 1996 art 2, 4° comma.

*“ 4. Per le aziende e per i diritti reali su di esse il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d'impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo. Il moltiplicatore è ridotto a 2 nel caso in cui emergano elementi validamente documentati e, comunque, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti situazioni:*

*a) l'attività sia stata iniziata entro i tre periodi d'imposta precedenti a quello in cui è intervenuto il trasferimento;*

*b) l'attività non sia stata esercitata, nell'ultimo periodo precedente a quello in cui è intervenuto il trasferimento, per almeno la metà del normale periodo di svolgimento della attività stessa;*

*c) la durata residua del contratto di locazione dei locali, nei quali è svolta l'attività, sia inferiore a dodici mesi.”*